



Informativa

Controllo amministrativo di aziende omologate

Stato al 11.02.2025

Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono adempiere determinate condizioni e obblighi, disciplinati nell'[ordinanza sulla salute dei vegetali](#) (art. 77, 80-88 OSaIV; RS 916.20).

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è stato incaricato dal Consiglio federale di controllare, in linea di principio una volta all'anno, se un'azienda adempie ancora le condizioni per l'omologazione e i suoi obblighi. Questo avviene nell'ambito di cosiddetti **controlli amministrativi** eseguiti in via suppletiva ai controlli fitosanitari (= controlli per verificare se le superfici di produzione e le merci sono indenni da organismi da quarantena e se adempiono le disposizioni concernenti gli organismi regolamentati non da quarantena).

Durante i controlli amministrativi si verifica tra le altre cose:

- se l'azienda acquista merci con obbligo di passaporto fitosanitario scortate da un passaporto fitosanitario corrispondente alle prescrizioni;
- se l'azienda cede merci con obbligo di passaporto fitosanitario scortate da un passaporto fitosanitario;
- se i passaporti fitosanitari sono rilasciati correttamente;
- se l'azienda dispone delle conoscenze necessarie per eseguire autonomamente controlli relativi agli organismi da quarantena e agli organismi regolamentati non da quarantena¹;
- se l'azienda dispone di sistemi e procedure per garantire la tracciabilità delle merci vegetali lungo la catena commerciale;
- se le informazioni dei passaporti fitosanitari rilasciati e sostituiti vengono conservate.

Esecuzione dei controlli amministrativi

I controlli amministrativi di aziende omologate sono eseguiti dagli ispettori e dalle ispettrici del SFF oppure dai controllori e dalle controllori dell'organizzazione di controllo incaricata Veriplant AG (di seguito: persone incaricate dei controlli). La data del controllo viene generalmente concordata in anticipo con l'azienda. La persona competente in seno all'azienda è invitata a preparare la documentazione necessaria (p.es. bollettini di consegna, informazioni sui passaporti fitosanitari rilasciati, ecc.), al fine di ridurre le tempistiche per il controllo e quindi le tasse per l'azienda. Con domande mirate si verifica se sono adempiute le condizioni per l'omologazione e se sono recepiti gli obblighi prescritti. La persona competente in seno all'azienda, inoltre, ha la possibilità di porre domande sul sistema del passaporto fitosanitario. Al termine del controllo, l'azienda riceve una copia digitale del rapporto di controllo.

Frequenza dei controlli amministrativi

Il controllo amministrativo normalmente deve essere eseguito una volta l'anno per azienda. In funzione del rischio fitosanitario, che dipende, tra l'altro, dal tipo e dal quantitativo di merci commercializzate/prodotte e dall'attuale situazione dell'infestazione, e a seconda dell'adempimento delle disposizioni legali da parte dell'azienda, il SFF può aumentare o ridurre la frequenza dei controlli. Questa può essere ridotta anche mediante il riconoscimento di piani di gestione dei rischi².

¹ Del materiale informativo è già disponibile sul sito <https://www.blw.admin.ch/it/riconoscere-gli-organismi-nocivi> e sarà costantemente aggiornato. Il rispetto dell'obbligo non viene ancora verificato.

² Il SFF sta elaborando i dettagli concernenti i piani di gestione dei rischi nonché i relativi modelli (pertanto attualmente non è ancora possibile riconoscere piani di gestione dei rischi).

Cosa succede se il SFF risp. Veriplant constata lacune o infrazioni?

Se durante i controlli amministrativi sono constatate lacune o infrazioni alle disposizioni in materia di salute dei vegetali, queste sono documentate nel rapporto di controllo e la persona di contatto dell'azienda ne viene informata alla fine del controllo. Nel quadro del «diritto di audizione», la persona di contatto dell'azienda ha la possibilità di esprimersi in merito alle lacune o alle infrazioni. Successivamente, all'azienda viene concesso un termine per adottare misure correttive. A seconda del tipo di contestazione, queste misure correttive e il termine per attuarle vengono comunicati in loco dalle persone incaricate dei controlli oppure notificati all'azienda per iscritto sotto forma di una decisione del SFF. In casi gravi, decorso il termine prescritto, può venir eseguito un controllo suppletivo a pagamento.

Tasse per i controlli amministrativi

Le tasse per l'esecuzione dei controlli vengono fatturate dall'organizzazione di controllo Veriplant AG. L'ammontare delle tasse è definito nel [regolamento sulle tasse](#) del 1° giugno 2024 di Veriplant risp. nell'[ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale](#) dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11). Per i controlli vengono fatturati una tassa di base annuale (forfettaria), pari a 100 franchi, e il dispendio orario (90 fr./ora) per l'esecuzione dei controlli in loco.

Diritto di accesso e obbligo d'informazione

Nell'ambito dei controlli ufficiali in materia di salute dei vegetali, il SFF risp. l'organizzazione di controllo incaricata Veriplant AG ha un diritto legale di accedere a fondi, colture e aziende (incl. locali commerciali e di stoccaggio)³. Le persone incaricate dei controlli sono inoltre autorizzate a prelevare campioni e devono poter consultare i registri e la corrispondenza (obbligo d'informazione). In linea di principio, il SFF e Veriplant non sono tenuti ad annunciare tali controlli ufficiali.

Domande?

In caso di domande e per ulteriori informazioni visitate la pagina Internet www.salute-dei-vegetali.ch o contattate il SFF (cfr. dati di contatto in basso) o l'organizzazione di controllo Veriplant AG (contact@veriplant.ch, +41 24 552 07 99).

Questa informativa è stata pubblicata ad aprile 2021 e aggiornata l'ultima volta nel febbraio 2025 da:

Servizio fitosanitario federale SFF
c/o Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel.: +41 58 462 25 50
phyto@blw.admin.ch
www.salute-dei-vegetali.ch

³ Basi legali: art. 183 della legge sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), art. 105 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaV; RS 916.20)